

# **COMUNE DI PORRETTA TERME**

**Provincia di Bologna**

## **REGOLAMENTO PER L'ARREDO URBANO**

Approvato con D.C.C. n°18 del 16/03/2010 esecutiva ai sensi di legge

## **Art. 1 - Oggetto della normativa**

L'Amministrazione comunale, anche attraverso gli interventi infrastrutturali di riqualificazione realizzati in via Mazzini, Piazza Vittorio Veneto e Piazza Libertà, intende valorizzare e promuovere le imprese commerciali esistenti nei suddetti ambiti urbani, creando aree vitali in cui il commercio rappresenta un elemento di qualificazione.

L'insieme degli oggetti di arredo urbano e dei manufatti precari correlati allo svolgimento delle attività, costituiscono il complesso di elementi che concorrono a definire l'immagine del centro abitato e del territorio. La loro organizzazione deve sempre considerare il contesto urbano di riferimento e le caratteristiche architettoniche del contesto in cui si andranno a inserire.

Al fine di garantire il conseguimento dell'unitarietà e omogeneità degli elementi, e il decoro complessivo dei luoghi, anche della restante parte del territorio, ed in attuazione dell'articolo 1.5.18, comma 4 del R.U.E. – Parte I, si rende necessario disciplinare con apposito regolamento le tipologie di arredo urbano da consentire e le relative modalità di autorizzazione. Le tipologie di seguito regolamentate sono quelle di cui all'art. 1.5.18, comma 1, lettera a), d), e), g), h) del R.U.E. – Parte I.

## **Art. 2 – Ambito di applicazione**

Il presente regolamento ha valore di indirizzo su tutto il territorio comunale, per privati, imprese commerciali ed artigianali ed ha lo scopo di orientare la scelta delle strutture e degli oggetti da parte degli operatori.

Le disposizioni contenute negli artt. 6, 7, 8 e 9 hanno valore di indirizzo nell'ambito del Centro abitato del Capoluogo e nel centro Storico di Castelluccio. Nelle restanti parti del territorio comunale tali disposizioni sono vincolanti tranne che per le eccezioni previste dall'art. 9.

Soluzioni alternative da quelle descritte dal presente regolamento potranno essere sottoposte al parere della Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio, che ne valuterà la compatibilità fermo restando i limiti dimensionali e la scelta dei materiali delle strutture.

## **Art. 3 – Definizione dei manufatti precari**

Sono da considerare **manufatti precari c.d. dehors**, le strutture temporanee di cui alla lettera d) comma 1, art. 1.5.18 del R.U.E. – Parte I, destinate ad un uso limitato nel tempo, e volte a soddisfare le esigenze delle attività commerciali nell'arco temporale della loro durata, collegate quindi ad una attività di pubblico esercizio quali bar, gelaterie, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pasticcerie, birrerie e simili, realizzati senza creare un incremento della capacità insediativa. Tali manufatti devono avere carattere di precarietà dal punto di vista temporale, nel senso che la loro presenza sul territorio deve essere limitata nel tempo.

## **Art. 4 – Modalità di occupazione del suolo pubblico**

Le modalità di occupazione del suolo pubblico restano disciplinate dal vigente "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE" approvato con Deliberazione c.c. n. 98 del 20/12/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni.

## **Art. 5 – Caratteristiche dimensionali delle strutture provvisorie**

I manufatti precari c.d. dehors, oggetto del presente regolamento, ubicati con i criteri di cui all'art. 4, potranno avere, di norma una superficie coperta fino ad un massimo di mq. 50.

Nel caso in cui tali manufatti siano provvisti di copertura, la stessa, se realizzata con strutture diverse da quelle degli ombrelloni, dovrà corrispondere al perimetro fisicamente delimitato

## **Art. 6 – Caratteristiche tecniche-estetiche e modalità di installazione delle strutture provvisorie e dei relativi arredi**

Per quanto riguarda gli arredi (sedute e tavoli) si dovrà evitare l'uso di materiali plastici.

Nella P.zza della Libertà tali arredi dovranno avere la struttura portante in ghisa o in metallo grigio antracite.

È consentita la copertura delle aree concesse con manufatti precari di forma quadrata o rettangolare, con sostegni perimetrali ed eventualmente centrali di sezione circolare o di altra forma geometrica purché con angoli smussati, fissati su una base appositamente progettata al fine di evitare il danneggiamento e l'interferenza con le pavimentazioni esistenti e la sicurezza della struttura di elevazione verticale, orizzontale e di copertura.

La struttura portante dovrà essere a disegno semplice in metallo verniciato o in legno (escluso alluminio anodizzato) o ghisa di colore piombo-grigio antracite con superficie satinata nel perimetro del centro abitato di Porretta, negli altri contesti è ammesso anche il colore verde scuro opaco. Il telo di copertura non potrà essere di materiale plastico, ma in tela impermeabilizzata. Nel perimetro del centro abitato di Porretta si prescrive in generale l'uso di tinte neutre e privo di scritte pubblicitarie, ad eccezione del logo dell'attività commerciale cui lo spazio concesso si riferisce.

Le eventuali tamponature devono essere fissate alla struttura dei manufatti precari.

Le tamponature dovranno essere, in generale, realizzate utilizzando materiale trasparente (lastre di polycarbonato trasparente monolitico o vetro di sicurezza) su tutti i lati, facilmente asportabile e di altezza pari ai lati del dehors, in armonia con la struttura portante e con il contesto urbano, oppure con pannellature di colore e finitura identici alla struttura portante, per una altezza massima di cm 100.

La quota di imposta del piano di calpestio non può superare la quota di +20 cm dalla quota del pavimento su cui è posta e l'altezza max al colmo non può superare ml 3.00, misurati all'intradosso del telo, e comunque dovrà essere garantita un'altezza media di ml 2.70.

La pavimentazione dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere e tipo alle pavimentazioni esistenti.

Le strutture dovranno rispettare i requisiti previsti dalla L. 13/89 in materia di accessibilità ai pubblici esercizi.

Gli spazi concessi qualora non siano delimitati come sopra descritto possono essere delimitati esclusivamente con verde impiantato in vasi di terracotta o in ghisa.

È vietato pertanto:

- realizzare recinzioni continue a delimitazione del suolo pubblico diverse da quelle sopradescritte;
- esporre merce esterna fuori dagli spazi autorizzati ed in particolare nelle aree destinate al transito pedonale;
- accatastare arredi e attrezzature all'esterno dell'esercizio nei periodi di chiusura;
- realizzare, nell'ambito dell'occupazione del suolo pubblico, pannellature verticali, quali cannicci, steccati, teli, ecc.;
- apporre corpi illuminanti nell'area in concessione, se non quelli interni al manufatto precario;
- la stampa di scritte, simboli e pubblicità sugli elementi di arredo, ad esclusione del logo del locale;
- installare apparecchi di condizionamento o riscaldamento, sulla facciata dell'edificio o sull'esterno delle strutture provvisorie autorizzate.

## **Art. 7 – Elementi di copertura mobile di spazi aperti**

Possono essere installate tende parasole, del tipo retrattile, a vetrine e porte solo se conformi ai seguenti criteri prescrittivi:

- struttura in metallo (escluso alluminio anodizzato) verniciato preferibilmente di colore simile a quello della tenda o in color grigio antracite;

- l'apposizione di tende deve assumere come riferimento formale l'unità-edificio e a riferimento dimensionale le aperture di cui si intende costituire protezione, non è ammesso quindi l'utilizzo di un'unica tenda a riparo di più vetrine nel caso, seppure contigue, appartengano a fronti di edifici diversi.
- i lembi inferiori e i meccanismi della tenda devono rispettare una distanza minima dal marciapiede sottostante di 2,20 ml. Aggetto massimo consentito è di 1,50 ml; nei casi di presenza di marciapiede, di larghezza superiore a 1,50 ml la tenda dovrà comunque mantenere, un arretramento di almeno 20 cm dal filo del marciapiede ed avere un aggetto massimo di 2,20 ml. Le scritte consentite dovranno essere stampate solo sulla mantovana (altezza massima 20 cm) o appendice inferiore della tenda;
- lo sporto laterale rispetto alla cornice della vetrina non deve superare i cm 20;
- non dovranno essere del tipo a "capottina", ma ad un solo telo frontale e con meccanica dell'impianto richiudibile. Il materiale impiegato deve essere costituito da tela impermeabilizzata. Nel perimetro del centro abitato di Porretta si prescrive in generale l'uso di tinte neutre;
- gli interventi di riparazione, rinnovamento, sostituzione di tende esistenti, con conservazione dei caratteri originari, se corrispondenti alle caratteristiche di cui al presente regolamento, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria.

#### **Art. 8 – Manufatti di servizio urbano, cartelli pubblicitari e bacheche**

Gli espositori esterni dovranno essere realizzati in metallo color grigio antracite e essere disposti in maniera da eliminare esposizioni caotiche.

Gli espositori di guide e cartoline o similari dovranno essere collocati in modo da non costituire intralcio al transito pedonale.

Tutti gli elementi dovranno essere rimossi al momento della chiusura dell'esercizio commerciale, e comunque nelle ore notturne.

Le bacheche e gli espositori di giornali e di comunicazioni di Enti o Associazioni economiche e sociali, come anche i cartelli pubblicitari dovranno avere forma semplice, rettangolare o quadrata delle dimensioni massime di cm 100 x 100 x 8 e struttura o cornice in metallo verniciato color grigio antracite. Gli interventi di riparazione, rinnovamento, sostituzione delle bacheche e degli espositori esistenti, con conservazione dei caratteri originari, se corrispondenti alle caratteristiche di cui al presente regolamento, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria.

#### **Art. 9 – Altri manufatti di arredo urbano**

Le caratteristiche degli **ombrelloni** da porre su suolo pubblico dovranno essere le seguenti:

- non è ammesso alcun tipo di fissaggio permanente o provvisorio a pavimento, ma dovrà essere previsto un ancoraggio mediante elementi di zavorra, quali ad esempio piastre in acciaio sormontate da fioriere non in materiale plastico, di dimensioni contenute;
- sostegno centrale in legno o in metallo color grigio antracite;
- copertura in tela impermeabilizzata. Nel perimetro del centro abitato di Porretta si prescrive in generale l'uso di tinte neutre;
- dovrà essere mantenuta omogeneità e la linearità delle strutture di copertura e rispettato lo spazio autorizzato;
- le scritte consentite (logo e altre scritte) dovranno essere stampate solo sulla mantovana (altezza massima 20 cm.)

Le caratteristiche delle **pergole** che dovranno essere collocate su suolo pubblico esternamente al perimetro del centro abitato di Porretta dovranno essere le seguenti:

- non è ammesso alcun tipo di fissaggio permanente o provvisorio a pavimento;
- la forma dovrà essere quadrata o rettangolare,

Le caratteristiche dei **fittoni** da porre su suolo pubblico dovranno essere le seguenti:

- dovranno essere costituiti da elementi in pietra arenaria o di metallo color grigio antracite e di altezza non superiore al metro.

Le caratteristiche delle **fioriere** da porre su suolo pubblico dovranno essere le seguenti:

- dovranno essere costituite da elementi in terracotta o di metallo color grigio antracite.
- Le caratteristiche delle **panchine** da porre su suolo pubblico dovranno essere le seguenti:
- dovranno essere costituite da una struttura portante in metallo color grigio antracite e un piano di seduta del medesimo materiale e colore o in legno scuro.
- Per questi manufatti e per gli altri elementi di arredo (fontane, lapidi, monumenti, ecc.) si dovranno sottoporre le soluzioni architettoniche-progettuali al parere della Commissione Q.A.P. che, in base al contesto e alle esigenze espresse formulerà la sua valutazione. Dovranno comunque essere utilizzati materiali afferenti all'edilizia e al contesto storicizzato.

#### **Art. 10 – Procedure e documentazione da presentare per l'avvio dei procedimenti**

Le procedure sono stabilite dal comma 2 dell'art. 1.5.18 del R.U.E. – Parte I.

Per la presentazione della richiesta di nulla-osta, la presentazione della D.I.A. o per la richiesta del Permesso di costruire si dovranno allegare:

1. L'atto di concessione all'occupazione di suolo pubblico;
2. elaborato in scala 1:50 contenente pianta, prospetti e sezione perpendicolare alla facciata dell'edificio prospiciente, intesi a rappresentare la collocazione dell'intervento nel contesto urbano o territoriale nonché il rapporto dello stesso con le eventuali preesistenze architettoniche e naturali, completo di quote planimetriche ed altimetriche e dell'individuazione dei limiti della zona di occupazione;
3. elaborato di rispetto della L. 13/89;
4. documentazione fotografica dei prospetti dell'edificio interessato e di quelli vicini;
5. relazione descrittiva, corredata di eventuali dettagli grafici e/o fotografici, fotomontaggi ecc., con indicazioni delle tipologie di arredo utilizzate, materiali e colori;
6. certificazione in ordine alle strutture portanti (stabilità, resistenza, ecc.) con eventuale asseverazione del tecnico per la resistenza e la stabilità della struttura per la sicurezza pubblica e per il rispetto della normativa sismica come da atti di indirizzo della L.R. 19/2008;
7. copia dell'autorizzazione dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
8. per i manufatti da installare su suolo pubblico, dichiarazione d'impegno (atto unilaterale d'obbligo) al rispetto delle prescrizioni dettate dal presente regolamento e alla rimozione del manufatto temporaneo, alla scadenza del termine di validità dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, da formularsi da parte del richiedente;

Si ricorda che per le strutture realizzate in aree condominiali è necessario il preventivo parere favorevole dell'assemblea condominiale.

Il progetto deve tenere conto, oltre del contesto ambientale circostante, anche dell'indispensabile coordinamento con interventi simili contigui.

#### **Art. 11 – Procedimento per il rilascio della concessione all'occupazione di suolo pubblico per i manufatti precari**

La domanda di concessione di occupazione di suolo pubblico va presentata al protocollo generale del Comune di Porretta Terme ed indirizzata all'ufficio competente, compilando l'apposita modulistica con i criteri stabiliti dall'art. 6 del "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche". Il procedimento di rilascio è disciplinato dagli artt. 7, 8 e 9 del medesimo Regolamento che fissa anche le caratteristiche del provvedimento e gli obblighi del concessionario.

Nel caso l'occupazione sia arredata con elementi di cui all'art. 1.5.18, comma 1, lettera a), d), e), g), h) del R.U.E. – Parte I si dovrà procedere all'acquisizione del relativo titolo abilitativo presso L'ufficio Edilizia Pianificazione Ambiente (EPA)

## **Art. 12 – Temporalità dell'autorizzazione**

La validità del titolo abilitativo relativo all'installazione delle strutture temporanee collegate ad attività di pubblico esercizio, non potrà essere superiore a 12 mesi. Potrà intendersi rinnovata, se non espressamente diniegata con atto motivato, per lo stesso periodo ed alle stesse condizioni, previa semplice richiesta da presentarsi all'ufficio competente entro il termine di 10 giorni dalla sua scadenza, l'autorizzazione è comunque collegata alla durata dell'attività connessa, cessata l'attività il permesso è automaticamente revocato e la struttura temporanea deve essere definitivamente rimossa.

## **Art. 13 – Nulla-osta, D.I.A. e Permesso di costruire per l'installazione di elementi di arredo e di servizio**

La D.I.A. ed il Permesso di costruire o la richiesta di nulla-osta vanno presentati al protocollo dell'Ufficio Edilizia Pianificazione Ambiente (EPA) utilizzando l'apposita modulistica.

Il procedimento della D.I.A. è regolato dalle disposizioni di cui agli artt. 10 e 11 della L.R. 25-11-2002, n. 31 e s. m. e i.. Il termine di sospensione del procedimento per incompletezza della documentazione è accorciato da 30 a 10 giorni decorrenti dalla presentazione della pratica. Entro il termine 30 giorni dovranno obbligatoriamente essere acquisiti l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico all'ufficio competente, il parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, e del Settore Lavori Pubblici se e quando sia necessario. La Commissione Q.A.P. valuterà l'aspetto architettonico e l'inserimento nel contesto urbano della proposta effettuata, con particolare attenzione alla salvaguardia e alla tutela dei valori storici presenti.

Il procedimento del rilascio del Permesso di costruire è regolato dalle disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 della L.R. 25-11-2002, n. 31 e s. m. e i.. Il termine di sospensione del procedimento per incompletezza della documentazione è accorciato da 15 a 10 giorni decorrenti dalla presentazione della pratica. Entro il termine 40 giorni dovranno obbligatoriamente essere acquisiti dal tecnico istruttore la concessione di occupazione di suolo pubblico della all'ufficio competente, il parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, e del Settore Lavori Pubblici se e quando sia necessario. L'annullamento o la revoca della concessione di occupazione di suolo pubblico determina l'inefficacia del titolo abilitativo edilizio (D.I.A., permesso di costruire, nulla-osta).

I pareri e gli atti interni ai Settori dell'Amministrazione comunale dovranno essere richiesti entro 5 giorni dalla protocollazione della D.I.A. o della richiesta del permesso di costruire. I pareri e gli atti dovranno essere rilasciati entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il permesso di costruire è rilasciato o negato dal Responsabile dell'EPA entro 5 giorni dalla conclusione dell'istruttoria.

## **Art. 14 – Condizioni dell'autorizzazione e dei titoli abilitativi**

La concessione, la richiesta di nulla-osta, la presentazione della D.I.A. e il permesso di costruire non esonerano il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, a tutte le leggi, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto da eventuali regolamenti condominiali.

I titoli sopra citati devono essere esibiti ad ogni richiesta di controllo da parte degli incaricati comunali.

I titolari dei titoli abilitativi, ai fini della validità degli stessi, sono tenuti a corrispondere le imposte e i diritti previsti dalla normativa vigente.

## **Art. 15 – Obblighi**

È cura del richiedente eseguire la pavimentazione e la sistemazione dell'area pedonale antistante la struttura temporanea, secondo le indicazioni dell'ufficio tecnico, ove questa non sia presente, nonché il ripristino a perfetta regola d'arte dello stato dei luoghi e delle pavimentazioni in caso di rimozione del manufatto.

Spetta inoltre, al titolare del nulla-osta, della D.I.A. o del Permesso la rimozione e il ripristino del manufatto eventualmente necessari in caso di lavori da eseguirsi nell'area parte del Comune o di altri soggetti gestori di pubblici servizi. Allo stesso soggetto spetta inoltre la pulizia dello spazio concesso per la durata dell'autorizzazione stessa.

Qualsiasi tipo di manufatto oggetto del presente Regolamento dovrà essere sottoposto ad opportuna manutenzione, nel rispetto del progetto approvato, al fine del mantenerlo in perfetto stato igienico – sanitario, di decoro, di sicurezza e non deve essere adibito ad uso improprio. Ogni elemento costituente i manufatti leggeri deve essere prontamente sostituito in caso di deterioramento.

La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi sia dai manufatti che dalla loro mancata manutenzione resta a carico del titolare dell'autorizzazione e del titolo abilitativo.

Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, gli stessi devono essere riparati mediante esecuzione di specifici interventi a carico del concessionario dell'area secondo le indicazioni fornite dai Settori Lavori Pubblici e/o Edilizia Pianificazione Ambiente.

In caso di inerzia vi provvederà direttamente l'Amministrazione comunale con spese addebitate a totale carico del concessionario, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normative vigenti.

Qualsiasi modifica da apportare ai manufatti disciplinati dal presente Regolamento, relativa a forma, dimensioni, ubicazione e caratteristiche costruttive, dovrà essere preventivamente autorizzata, sulla base di quanto disposto dal presente regolamento.

I manufatti esistenti, realizzati con regolare autorizzazione sotto la vigenza della precedente normativa, dovranno adeguarsi a quanto stabilito dal presente regolamento in sede di richiesta di interventi che eccedono la manutenzione ordinaria.

#### **Art. 16 – Sanzioni**

Le costruzioni temporanee di cui al presente regolamento, soggette a titolo edilizio (DIA o Permesso di costruire) non rimosse entro il termine stabilito nell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico sono considerate a tutti gli effetti abusive e soggetto al regime sanzionatorio della L.R. 23/2004 e del titolo IV Capo I e II del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e successive modifiche ed integrazioni. L'installazione di elementi di arredo e di servizio non assoggettati a titolo edilizio, ma ritenuti attività edilizia libera ai sensi dell'art. 1.5.18 del RUE vigente, non rimosse entro il termine stabilito nell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, saranno rimossi e sequestrati dagli uffici comunali, con preavviso scritto di almeno 15 gg.

#### **Art. 17 – Norme transitorie**

Tutte le tende parasole esistenti di cui all'art. 7 installate previa concessione e/o titolo abilitativo prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere mantenute; per i rimanenti oggetti di arredo, sarà obbligatorio adeguarsi al presente regolamento entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso.

Gli arredi installati su suolo pubblico, in assenza del relativo nulla-osta devono essere rimossi, a seguito di preavviso da parte dell'ente pubblico proprietario del suolo.

#### **Art. 18 – Entrata in vigore**

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento assumono efficacia ed entrano in vigore dal 30.03.2010.